



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 6.6.2007  
COM(2007)286 definitivo

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**“LEGIFERARE MEGLIO 2006”**

**ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo  
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità**

**(14a relazione)**

{SEC(2007)737}

## RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

### “LEGIFERARE MEGLIO 2006”

#### ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità

#### (14a relazione)

Il presente documento è la 14a relazione annuale sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e verte anche sui passi in avanti compiuti per quanto riguarda il miglioramento del contesto normativo nell'Unione europea<sup>1</sup>.

### 1. MIGLIORE REGOLAMENTAZIONE

Un contesto normativo ben strutturato, chiaro, comprensibile e il più semplice possibile è essenziale per tutelare il benessere dei cittadini, la salute pubblica e l'ambiente. Al tempo stesso, siffatto contesto assicura un mercato equo in cui le imprese europee possono presentarsi con prodotti innovativi ed essere effettivamente competitive. Il programma "Legiferare meglio" persegue questo obiettivo sia a livello UE che nazionale, grazie ad uno sforzo comune delle istituzioni europee e degli Stati membri, e in modo da ottenere il massimo vantaggio per le politiche pubbliche minimizzando i costi imposti dalla normativa all'economia europea.

Gli obiettivi principali e le azioni a favore di una migliore regolamentazione delle istituzioni dell'UE figurano in due documenti: il Piano d'azione della Commissione per una migliore regolamentazione, modificato nel marzo 2005<sup>2</sup>, e l'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” siglato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione nel dicembre 2003<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> L'obbligo per la Commissione di presentare una relazione annuale sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità al Consiglio europeo e al Parlamento europeo è stato definito dal Consiglio europeo di Edimburgo nel dicembre 1992. Questo obbligo è stato incluso in un protocollo allegato al trattato che istituisce la Comunità europea nel quadro delle modifiche apportate dal trattato di Amsterdam nel 1997. Dal 1995 questa relazione verte anche sulle misure adottate per migliorare la qualità e l'accessibilità della normativa (per la relazione precedente, cfr. COM(2005) 98). Alcuni fattori che contribuiscono al miglioramento del contesto normativo sono esaminati più dettagliatamente nella terza relazione sulla governance europea (2004-2005) (cfr. [http://www.europa.eu.int/comm/governance/index\\_fr.htm](http://www.europa.eu.int/comm/governance/index_fr.htm)).

<sup>2</sup> “Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea” COM(2005)97, marzo 2005, di seguito denominata “Piano d'azione”. Questa comunicazione aggiorna e completa il Piano d'azione fissato nel 2002 (“Semplificare e migliorare la regolamentazione”, COM(2002)278, 5 giugno 2002). Il Piano d'azione segue il Libro bianco sulla governance europea (COM(2001)727, 25 giugno 2001).

<sup>3</sup> GU C 321 del 31 dicembre 2003, pag. 1.

Nel novembre 2006 la Commissione ha presentato un esame strategico del programma "Legiferare meglio"<sup>4</sup>, in cui prende atto degli importanti ed incoraggianti progressi compiuti e delinea le sfide che le istituzioni europee e gli Stati membri devono prepararsi a raccogliere affinché il programma possa avere un effetto concreto e duraturo sulle imprese e sui cittadini. Occorrerà in particolare: migliorare la qualità delle valutazioni di impatto e l'uso che ne viene fatto nell'elaborazione e nell'adozione della normativa; perfezionare il calcolo dei costi amministrativi ed eliminare gli oneri inutili nella normativa europea e nazionale; proseguire e intensificare il lavoro intrapreso per completare l'ambizioso programma di modernizzazione e semplificazione del corpus legislativo; portare avanti lo screening e l'eventuale ritiro delle proposte pendenti per garantire che quelle che saranno esaminate dal Consiglio e dal Parlamento siano sempre di attualità e corrispondano ancora alle priorità della Commissione; rafforzare il dialogo costruttivo fra tutti i partecipanti al processo normativo a livello UE e nazionale, e con tutti i soggetti interessati.

### 1.1. Provvedimenti adottati dalla Commissione

Conformemente al suo ruolo istituzionale di promotrice del processo legislativo, la Commissione è tenuta a perseguire gli obiettivi del programma "Legiferare meglio" sia a livello di elaborazione, che di follow-up e attuazione della normativa. Assunto un ruolo guida nell'attuazione del programma, nel 2006

- ha effettuato 67 valutazioni di impatto, ha dato il via ad una valutazione esterna del suo sistema di valutazione di impatto e ha istituito un *comitato per la valutazione di impatto* indipendente incaricato di fornire sostegno e controllare la qualità delle valutazioni effettuate dai servizi della Commissione;
- ha portato avanti l'attuazione del suo programma di semplificazione, ha riferito in merito ai progressi compiuti, ha aggiunto più di 40 nuovi punti al programma<sup>5</sup> e ha inserito obiettivi di semplificazione nel suo Programma legislativo e di lavoro per il 2007<sup>6</sup>;
- ha integrato nei suoi orientamenti per la valutazione d'impatto il modello dei costi standard dell'UE per il calcolo dei costi amministrativi e ha proposto un ambizioso programma d'azione per ridurre gli oneri amministrativi nell'UE.
- ha completato lo screening delle proposte pendenti presentate dalle Commissioni precedenti e ha rilanciato il suo programma di codifica ed abrogazione della normativa obsoleta.

Molte di queste attività concorrono a rafforzarsi reciprocamente, contribuendo alla coerenza del programma "Legiferare meglio". Per esempio, il calcolo dei costi amministrativi è incluso nel metodo per la valutazione di impatto e le proposte di semplificazione che figurano nel programma legislativo e di lavoro della Commissione sono sottoposte ad una valutazione di impatto, per la quale sono consultate le parti interessate.

---

<sup>4</sup> COM(2006)689 definitivo.

<sup>5</sup> "Prima relazione sullo stato d'avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo" - COM(2006)690.

<sup>6</sup> COM(2006)629.

### 1.1.1. Consultazione delle parti interessate

Nel 2006 è aumentato notevolmente il numero delle consultazioni rispetto all'anno precedente, con 217 comunicazioni non legislative (28 in più rispetto al 2004) e 129 consultazioni via Internet (23 in più) attraverso il portale web "La vostra voce in Europa"<sup>7</sup>.

Nel contesto dell'Iniziativa europea per la trasparenza<sup>8</sup> la Commissione ha effettuato una consultazione pubblica aperta sui requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate<sup>9</sup> che ha dimostrato che generalmente gli interessati giudicano favorevolmente le modalità di consultazione scelte dalla Commissione<sup>10</sup>. Sono stati auspicati ulteriori miglioramenti per quanto riguarda il riscontro delle informazioni sui dati trasmessi nel quadro delle consultazioni, l'equilibrio dei partecipanti selezionati per le consultazioni mirate e la riduzione dei tempi. Per i servizi della Commissione, il rispetto dei requisiti minimi applicabili alle consultazioni incide sul carico di lavoro, ma costituisce un valore aggiunto per la versione finale delle iniziative.

### 1.1.2. Raccolta ed utilizzazione del parere degli esperti

La Commissione proseguirà nei suoi sforzi conformemente ai principi e alle norme relative alla raccolta e all'uso delle consulenze degli esperti esterni<sup>11</sup>. In particolare intende promuovere una più ampia utilizzazione della rete SINAPSE (*Scientific INformation for Policy Support in Europe* - Informazioni scientifiche per il sostegno delle politiche in Europa), l'interfaccia tra esperti e responsabili UE<sup>12</sup>. Dato che i primi risultati sono stati incoraggianti, l'uso della rete dovrebbe essere favorito nel 2007. Considerate le nuove forme di governance e la complessità crescente di numerose questioni strategiche, occorre fornire ai sistemi di consultazione tradizionali il sostegno di tutta l'UE, garantire la consultazione rapida degli scienziati e degli esperti e assicurare una comunicazione più efficace tra gli esperti, in Europa e al di là dell'Europa. Per agevolare questo processo, sarebbe opportuno incrementare lo sviluppo della rete informatica SINAPSE e favorirne l'uso più generalizzato.

### 1.1.3. Valutazione d'impatto

Nel 2006 i servizi della Commissione hanno effettuato 67 valutazioni di impatto, relative in particolare a tutte le principali iniziative legislative e di orientamento strategico inserite nel programma legislativo e di lavoro annuale, obbligatorie dal 2005, e una serie di valutazioni "volontarie" per altre iniziative con un possibile impatto significativo. L'esperienza dimostra che in un numero sempre più elevato di casi la valutazione di impatto ha modificato notevolmente l'approccio e la natura dello strumento giuridico, portando talvolta al ritiro della proposta<sup>13</sup>. La Commissione ha inoltre perfezionato il suo approccio all'analisi integrata

---

<sup>7</sup> <http://ec.europa.eu/youreurope/>

<sup>8</sup> Cfr. Libro verde - Iniziativa europea sulla trasparenza. COM(2006)194.

<sup>9</sup> Questi requisiti sono stati introdotti nel 2003 (COM(2002) 704 dell'11 dicembre 2002).

<sup>10</sup> La Commissione ha ricevuto più di 100 contributi alla consultazione, pubblicati sul sito <http://ec.europa.eu/comm/eti/contributions.htm>

<sup>11</sup> COM(2002)713 dell'11 dicembre 2002.

<sup>12</sup> <http://europa.eu.int/sinapse>

<sup>13</sup> Per esempio, cfr. l'allegato alla presente relazione, punto 2.1.3, note 18-20.

dell'incidenza economica, sociale e ambientale delle sue proposte inglobando nei suoi orientamenti sulla valutazione di impatto un metodo di calcolo dei costi amministrativi<sup>14</sup>.

Per migliorare sempre più la qualità generale delle sue valutazioni di impatto anche sul piano pratico, il presidente della Commissione ha istituito un *comitato per la valutazione di impatto*, posto sotto suo controllo diretto e indipendente dai servizi della Commissione. Il comitato esamina i progetti di valutazione di impatto e esprime un parere sulla loro qualità, proponendo consulenze e sostegno alla qualità in caso di necessità.

È probabile che ulteriori misure destinate a perfezionare l'approccio globale e a migliorare la qualità delle valutazioni di impatto della Commissione saranno adottate durante l'ultima fase della valutazione esterna dell'intero sistema, iniziata nel 2006 e conclusa nella primavera del 2007.

#### 1.1.4. Scelta degli strumenti (autoregolamentazione e coregolamentazione)

La Commissione si è impegnata a verificare, quando elabora le sue proposte, se esistano alternative alla regolamentazione "classica" per realizzare gli obiettivi del trattato<sup>15</sup>. Per incoraggiare il ricorso ad altri strumenti normativi, la Commissione e il Comitato economico e sociale europeo hanno creato insieme una base di dati chiamata "autoregolamentazione e coregolamentazione nell'UE"<sup>16</sup>. Questa base semplifica lo scambio di informazioni e l'elaborazione di migliori pratiche sulle iniziative di autoregolamentazione e di coregolamentazione a carattere comunitario (cioè, relative a più Stati membri). Il suo principale obiettivo è incoraggiare e aiutare i soggetti privati che desiderano sviluppare o migliorare iniziative di autoregolamentazione, ma anche sostenere i responsabili nell'azione di coregolamentazione. Nel contempo, la Commissione ha consultato le parti interessate sull'uso appropriato dell'autoregolamentazione o della coregolamentazione nell'ambito delle sue valutazioni di impatto, ma anche di tavole rotonde e studi.<sup>17</sup>

A livello settoriale, nel 2006 sono stati istituiti molti meccanismi importanti di autoregolamentazione e coregolamentazione. La Commissione ha auspicato l'elaborazione di codici di condotta specifici a livello di Comunità e/o di Stati membri. Diversi atti legislativi prevedono anche una maggiore coregolamentazione con le parti interessate<sup>18</sup>. Tuttavia, nel 2006 alcune imprese hanno chiesto di trasformare le pratiche di autoregolamentazione in meccanismi di coregolamentazione, cioè in normativa classica<sup>19</sup>. Pur insistendo sul potenziale delle alternative normative, l'approccio della Commissione riconosce anche che in molti casi i

---

<sup>14</sup> SEC(2005)791.

<sup>15</sup> Conformemente agli orientamenti sulle valutazioni di impatto, è obbligatorio verificare, nel quadro delle valutazioni di impatto della Commissione, la fattibilità di altri strumenti normativi.

<sup>16</sup> <http://www.eesc.europa.eu/smo/prism/presentation/index.asp>

<sup>17</sup> Cfr., per esempio, "L'autoregolamentazione nel settore europeo della pubblicità: relazione sulle opinioni delle parti interessate", luglio 2006,

([http://ec.europa.eu/consumers/overview/report\\_advertising\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/consumers/overview/report_advertising_en.pdf)); "Pratiche di auto e coregolamentazione nell'Unione europea", ottobre 2006.

([http://europa.eu.staging.entrc.ec.eu.int/enterprise/regulation/better\\_regulation/docs/simplification/Final-report-SCR2.pdf](http://europa.eu.staging.entrc.ec.eu.int/enterprise/regulation/better_regulation/docs/simplification/Final-report-SCR2.pdf)); o lo studio sulle misure di coregolamentazione nel settore dei media ([http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/info\\_centre/library/studies/index\\_en.htm#finalised](http://ec.europa.eu/comm/avpolicy/info_centre/library/studies/index_en.htm#finalised)).

<sup>18</sup> Per esempio, cfr. l'allegato alla presente relazione, punto 2.1.4.

<sup>19</sup> Per esempio, l'Associazione europea dei produttori di succhi di frutta ha chiesto di includere nella normativa comunitaria una norma precedentemente definita da un codice di condotta volontario dei membri dell'associazione in applicazione della direttiva 2001/112 del Consiglio.

regolamenti rimangono il modo più semplice per realizzare gli obiettivi dell'Unione e garantire ad imprese e cittadini certezza giuridica.

#### 1.1.5. Ridurre al minimo i costi amministrativi derivanti dalla normativa comunitaria

Sulla base dei lavori preparatori effettuati nel 2005, la Commissione ha introdotto un metodo comune per valutare i costi amministrativi della normativa (proposta). Dal marzo 2006 il metodo dei costi standard è stato applicato a varie valutazioni di impatto in corso e/o concluse. La Commissione proseguirà i suoi sforzi per assicurare la massima convergenza metodologica possibile con e tra gli Stati membri.

Nel suo esame strategico del programma "Legiferare meglio" e nel relativo documento di lavoro, intitolato "La valutazione dei costi amministrativi e la riduzione degli oneri amministrativi nell'Unione europea", del novembre 2006<sup>20</sup> la Commissione ha annunciato per il 2007 un ambizioso piano d'azione per la riduzione degli oneri amministrativi e ha invitato il Consiglio a fissare un obiettivo comune di riduzione del 25%, che UE e Stati membri dovranno raggiungere congiuntamente entro il 2012. Come primo passo, la Commissione ha espresso l'intenzione di lanciare una valutazione su vasta scala degli oneri amministrativi in determinati settori prioritari e di proporre una serie di "azioni rapide" per mostrare come ridurre tali oneri senza incidere negativamente sugli obiettivi politici fondamentali della normativa in questione.

#### 1.1.6. Screening e ritiro delle proposte pendenti

Nel quadro dei suoi sforzi per legiferare meglio, la Commissione sottopone ad uno screening regolare le proposte presentate al legislatore per verificare se siano ancora pertinenti e attuali. Nel 2006 la Commissione ha portato a termine lo screening di tutte le proposte pendenti adottate dalle Commissioni precedenti. Nello stesso anno, dopo la valutazione effettuata nel 2005 su 183 proposte pendenti precedenti al 2004, sono state ritirate 68 proposte. Sempre nel 2006 la Commissione ha esaminato altre proposte pendenti (più di 80) adottate dalla Commissione nel 2004 prima dell'insediamento dell'attuale Commissione, il 22 novembre 2004, e ha deciso di ritirare altre 10 proposte. Le proposte figurano nel Programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007<sup>21</sup>. Conformemente all'articolo 32 dell'accordo quadro sui rapporti tra il Parlamento europeo e la Commissione (maggio 2005), il Parlamento è stato informato dell'intenzione della Commissione di ritirare queste proposte e del fatto che il ritiro sarà effettivo quando la decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

La Commissione raccomanda che ogni nuova Commissione proceda allo stesso tipo di esame nei primi mesi successivi al suo insediamento per verificare se le proposte adottate precedentemente corrispondano ancora alle sue priorità e confermare che intende farle proprie.

---

<sup>20</sup> COM(2006) 691.

<sup>21</sup> Allegato 4 del documento COM(2006) 629 del 24.10.2006.

### 1.1.7. Semplificare e aggiornare l'acquis comunitario

Sulla base del programma modulato di semplificazione triennale presentato nell'ottobre 2005<sup>22</sup>, nel 2006 la Commissione ha adottato 27 punti previsti per il 2006 e 6 punti riportati dal 2005. Altre 23 iniziative previste per il 2006 sono state rimandate al 2007 per permettere la valutazione delle proposte.

Nel quadro del suo esame strategico "Legiferare meglio", nel novembre 2006 la Commissione ha presentato la prima relazione sullo stato d'avanzamento della strategia per la semplificazione del contesto normativo<sup>23</sup> e ha annunciato 43 nuove iniziative, che rafforzeranno l'ambizioso programma di semplificazione modulato per il periodo 2006-2009. 47 importanti iniziative di semplificazione sono state incluse per la prima volta nel programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2007. Nella relazione figura anche un programma aggiornato volto a completare la codifica del corpus legislativo entro il 2008.

Tuttavia, per attuare efficacemente e in tempo utile il programma di semplificazione, occorrono un'attenta consultazione delle parti interessate, la valutazione dell'impatto probabile delle misure previste e la condivisione delle responsabilità con i legislatori sia a livello comunitario che nazionale. A livello UE, è opportuno proseguire il dialogo interistituzionale per accelerare l'adozione delle misure di semplificazione. Negli Stati membri, è necessario elaborare programmi nazionali di semplificazione per evitare che gli effetti positivi della semplificazione della normativa comunitaria siano annullati da un eccesso di norme nazionali che non sono adatte di conseguenza.

### 1.1.8. Monitoraggio dell'applicazione del diritto comunitario

L'applicazione corretta del diritto comunitario è importante per realizzare gli obiettivi del programma "Legiferare meglio". La semplificazione e il miglioramento del contesto normativo possono produrre i vantaggi auspicati per le imprese e per i cittadini soltanto se gli Stati membri recepiscono il diritto comunitario in maniera rapida e corretta.<sup>24</sup> Per evitare lacune nel recepimento, che potrebbero sfociare in procedure di infrazione, i servizi della Commissione sono tenuti, conformemente agli orientamenti sulle valutazioni di impatto, a tenere conto delle possibili difficoltà di recepimento fin dalla fase di elaborazione delle loro proposte legislative. Inoltre, la Commissione sta lavorando per adattare i suoi metodi di monitoraggio in collaborazione con gli Stati membri. In particolare, vengono elaborate tabelle di corrispondenza, che mettono chiaramente a confronto le disposizioni delle direttive con quelle nazionali, e viene attuato pienamente il sistema di notifica elettronica per le misure nazionali di recepimento. Il sistema è stato introdotto sin dall'inizio del 2006 in tutti gli Stati membri e la Commissione ne ha promosso l'uso con varie attività.

---

<sup>22</sup> COM(2005) 535.

<sup>23</sup> COM(2006) 690.

<sup>24</sup> Cfr. la Relazione annuale della Commissione sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario (2005), COM(2006)416.

## **1.2. Provvedimenti adottati dalle istituzioni europee, dal Comitato economico e sociale europeo e dal Comitato delle regioni**

Nel 2006 il programma "Legiferare meglio" e la sua attuazione sono stati una priorità per tutte le istituzioni. Oltre alla Commissione, è stato particolarmente attivo il Parlamento europeo, il quale ha tenuto un dibattito in seduta plenaria nel mese di aprile e nel maggio 2006 ha adottato cinque risoluzioni sull'argomento in cui figurava una vasta gamma di proposte d'azione e di miglioramento delle procedure e degli strumenti esistenti. Le proposte erano rivolte soprattutto alla Commissione, ma anche al Consiglio e agli Stati membri.

In risposta alla richiesta del Parlamento europeo di rafforzare il controllo di qualità delle valutazioni di impatto della Commissione, il presidente della Commissione ha annunciato un controllo di qualità indipendente, sotto la sua autorità diretta, cosa che nel novembre 2006 ha portato all'istituzione del comitato per la valutazione di impatto.

Inoltre, nel 2006 il Parlamento europeo ha approvato<sup>25</sup> l'approccio interistituzionale comune sulle valutazioni di impatto<sup>26</sup>, negoziato nel novembre 2005. Esso risponde ad una disposizione dell'accordo interistituzionale sul programma "Legiferare meglio" del 2003 e definisce le norme di condotta relative all'uso delle valutazioni di impatto della Commissione nel corso del processo legislativo e alle valutazioni di impatto del Parlamento europeo e del Consiglio relative alle modifiche sostanziali che apportano alle proposte legislative.

Sia il Parlamento che il Consiglio utilizzano sempre più la valutazione d'impatto della Commissione durante l'esame delle proposte da quest'ultima presentate, il che conferma che la valutazione di impatto è uno strumento che consente di prendere decisioni politiche alla luce delle migliori informazioni possibili sul loro eventuale impatto. Durante la presidenza austriaca il Consiglio ha elaborato, all'attenzione dei gruppi di lavoro, una guida relativa all'uso delle valutazioni di impatto in seno al Consiglio.<sup>27</sup> Il Parlamento e le sue commissioni domandano sempre più spesso che alcuni temi<sup>28</sup> o le modifiche sostanziali alle proposte della Commissione<sup>29</sup> siano sottoposti a studi o valutazioni di impatto. Anche il Comitato delle regioni e il Comitato economico e sociale europeo hanno partecipato attivamente al dibattito sul programma "Legiferare meglio" del 2006, soprattutto per quanto riguarda le questioni inerenti alla sussidiarietà. Il Comitato delle regioni ha chiesto sistematicamente di essere consultato e associato al lavoro di valutazione di impatto delle proposte della Commissione condotto dalle autorità locali e regionali per vigilare affinché gli oneri amministrativi e finanziari imposti a queste ultime per l'attuazione della normativa comunitaria siano proporzionati agli obiettivi fissati dall'azione dell'UE. A tal fine, nel 2006 il Comitato delle regioni ha creato una rete di monitoraggio della sussidiarietà<sup>30</sup> per consentire lo scambio di informazioni, tra comunità locali e regionali europee, sulle proposte della Commissione che incidono su di loro e sulle politiche di cui sono responsabili. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato nel 2006 un parere di iniziativa, intitolato "Prassi e collegamenti tra amministrazione dell'UE e amministrazioni nazionali", e il suo osservatorio del mercato unico

---

<sup>25</sup> Già avallato dalla Commissione e dal Consiglio alla fine del 2005.

<sup>26</sup> Documento n. 14901/05 del Consiglio.

<sup>27</sup> Documento n. 9382/06 del Consiglio del 15.5.2006.

<sup>28</sup> Per esempio, l'inclusione dell'incidenza sociale nelle valutazioni di impatto della Commissione.

<sup>29</sup> Per esempio, la valutazione d'impatto del comitato ENVI sulle modifiche alla proposta di direttiva sulla qualità dell'aria.

<sup>30</sup> [http://www.cor.europa.eu/en/activities/sub\\_mon.htm](http://www.cor.europa.eu/en/activities/sub_mon.htm).



ha iniziato dei lavori sull'integrazione dell'incidenza sociale nelle valutazioni di impatto della Commissione, i cui risultati dovrebbero essere resi noti nel 2007.

## 2. APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E DI PROPORZIONALITÀ

Attraverso valutazioni di impatto e relazioni,<sup>31</sup> la Commissione ha proseguito nel suo sforzo per illustrare il modo in cui le misure proposte si conformano ai due principi summenzionati. Nel maggio 2006 ha deciso di trasmettere le sue nuove proposte e i documenti di consultazione direttamente ai Parlamenti nazionali, invitandoli a rispondere per migliorare il processo di elaborazione delle politiche.<sup>32</sup> L'iniziativa è stata accolta con favore dal Consiglio europeo del giugno 2006. I capi di Stato e di governo hanno chiesto alla Commissione di tenere debito conto delle osservazioni formulate dai Parlamenti nazionali, in particolare per quanto riguarda i principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Come negli anni precedenti, gli emendamenti che fanno esplicito riferimento alla sussidiarietà e alla proporzionalità introdotti dal Parlamento europeo e dal Consiglio sono stati relativamente pochi.<sup>33</sup> Nella maggior parte dei casi i pareri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale europeo non contenevano critiche sull'applicazione del principio di sussidiarietà. Invece, qualche problema in più è stato sollevato a proposito del principio di proporzionalità, come nei due esempi sottoposti, a titolo sperimentale, alla rete di monitoraggio del Comitato delle regioni.<sup>34</sup> In vari casi i Parlamenti nazionali hanno chiesto alla Commissione di chiarire il suo punto di vista o di completarlo con dati più dettagliati, in pochi altri si è concluso che le proposte della Commissione erano, da alcuni punti di vista, contrarie a questi principi. La Commissione sta rispondendo ad ognuna di queste comunicazioni.

Queste divergenze di opinione sottolineano la necessità di giungere ad un'elaborazione comune delle condizioni fissate dai due principi quali definiti nei trattati. La Commissione spera che la configurazione delle questioni standard utilizzata per redigere le relazioni che accompagnano le sue proposte contribuirà a questa elaborazione comune.<sup>35</sup> Un'interpretazione convergente eviterebbe, per esempio, ogni confusione con il principio di attribuzione delle competenze e eliminerebbe i malintesi che possono talvolta alimentare la sensazione di una violazione del principio di sussidiarietà.

---

<sup>31</sup> Nel dicembre 2003 la Commissione ha deciso di stabilire un formato standard per le relazioni che corredano ogni proposta legislativa, per migliorarne la struttura e il contenuto; cfr. C (2003) 4555, adottato dalla Commissione il 13 dicembre 2003.

<sup>32</sup> "Un'agenda dei cittadini per un'Europa dei risultati", COM(2006)211.

<sup>33</sup> Per esempio, nel 2006 il Parlamento ha fatto riferimento esplicitamente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità in 11 relazioni legislative e in tre iniziative di cui era all'origine.

<sup>34</sup> Il Comitato delle regioni ha condotto queste prove sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli per l'apprendimento permanente (COM(2006)479) e sulla comunicazione sull'efficienza e equità nei sistemi europei di istruzione e formazione (COM(2006)481). Il Comitato pubblicherà i risultati nel 2007.

<sup>35</sup> Cfr. allegato 3 del documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla presente comunicazione.

Per quanto riguarda il controllo giudiziario ex-post, nel 2006 si è fatto riferimento al principio di sussidiarietà in due sentenze del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, che ha confermato la giurisprudenza vigente. In nessun caso la Corte ha riscontrato un violazione del principio di sussidiarietà.<sup>36</sup> In una nessuna delle sentenze rese fino al 31 dicembre 2006 la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno riscontrato che il principio di sussidiarietà fosse stato violato o che la sua osservanza non fosse stata sufficientemente motivata.

Le eventuali violazioni del principio di proporzionalità sono state esaminate in varie sentenze e in alcuni casi le misure comunitarie sono state del tutto o in parte revocate per questo motivo. Per esempio, nella causa C-310/04 Spagna/Consiglio relativa al regolamento del Consiglio che modifica il regime di aiuto al cotone, la Corte ha stabilito che mancavano "i dati di base che hanno dovuto essere presi in considerazione per fondare le misure controverse dell'atto in causa e dai quali dipendeva l'esercizio del potere discrezionale [delle istituzioni europee]"<sup>37</sup>. Ha concluso che il principio di proporzionalità era stato violato e ha annullato l'atto in questione.

---

<sup>36</sup> Cfr. causa T-168/01 GlaxoSmithKline Services/Commissione, sentenza del 27 settembre 2006, non ancora pubblicata, paragrafo 196 e segg. e causa T-253/02 Chafiq Ayadi/Consiglio, sentenza del 12 luglio 2006, non ancora pubblicata, paragrafo 105 e segg. (ricorso pendente, causa C-403/06P).

<sup>37</sup> Sentenza del 7 settembre 2006, paragrafo 123.

ALLEGATO *Proposte legislative, documenti di consultazione e relazioni della Commissione*

